DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'AGGIORNAMENTO DEI VALORI DI ACCONTO E DI CONGUAGLIO DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE DI CUI AL TITOLO II, PUNTO 2, DEL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 29 APRILE 1992, N. 6/92

## TITOLO I

## MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE (CEC) A CONGUAGLIO

## Articolo 1

Quantificazione del CEC a conguaglio a partire dall'anno 2010

- 1.1 A partire dall'anno 2010, il CEC, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, è pari al prodotto tra:
  - a) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate nell'articolo 2 e
  - b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3.
- 1.2 I valori del CEC a conguaglio vengono calcolati dall'Autorità e pubblicati sul proprio sito internet entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

## Articolo 2

Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC

- 2.1 Il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC è pari, ogni anno, alla somma delle seguenti tre componenti, ciascuna espressa in c€/mc con due cifre decimali:
  - a) la componente convenzionale relativa al solo valore del gas naturale (CEC<sup>gas</sup>) di cui al comma 2.2;
  - b) la componente relativa al trasporto (CEC<sup>trasp</sup>) di cui al comma 2.3;
  - c) la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CEC<sup>com</sup>) di cui al comma 2.4.
- 2.2 La CEC<sup>gas</sup> è pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CEC<sub>t</sub><sup>gas</sup>, ciascuno pari al corrispettivo QE<sub>t</sub> di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo calcolato come indicato nei commi 6.2 e 6.3 del medesimo provvedimento.
- 2.3 La CEC<sup>trasp</sup> è pari alla media aritmetica dei valori mensili CEC<sub>m</sub><sup>trasp</sup> calcolati, relativamente all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip n. 6/92, applicando la regolazione definita dall'Autorità in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e vigente nel mese m-esimo.
- 2.4 La CEC<sup>com</sup> è pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CEC<sub>t</sub><sup>com</sup>, ciascuno pari al corrispettivo QCI di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera a), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo.

## Articolo 3

## Valori del consumo specifico ai fini del CEC

- 3.1 I valori del consumo specifico, espressi in mc/kWh, fermo restando quanto previsto nei commi successivi, sono pari a:
  - a) 0,227 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996;
  - b) 0,215 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997- 1998;
  - c) 0,207 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999- 2000;
  - d) 0,199 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001- 2002 e negli anni successivi.
  - A tal fine, fa fede la data in cui è stato effettuato il primo parallelo.
- 3.2 Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1997 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1994, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 3.1, lettera a).
- 3.3 Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1999 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1996, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 3.1, lettera b).
- 3.4 Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 2001 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1998, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 3.1, lettera c).
- 3.5 I soggetti interessati all'applicazione dei commi 3.2, 3.3 e 3.4 richiedono al GSE l'applicazione della relativa deroga, allegando la documentazione tecnica ed economica necessaria a dimostrarne il fondamento. Il GSE, con propria istruttoria, valuta la sussistenza dei presupposti atti a consentire l'applicazione di tali disposizioni.

## TITOLO II

# MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE (CEC) IN ACCONTO

## Articolo 4

Quantificazione del CEC in acconto a partire dal primo trimestre 2010

- 4.1 A partire dal primo trimestre dell'anno 2010, il valore trimestrale del CEC in acconto, espresso in c€/kWh con due cifre decimali,è pari al prodotto tra:
  - a) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate nell'articolo 5 e
  - b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3.
- 4.2 I valori del CEC in acconto vengono calcolati dall'Autorità e pubblicati sul proprio sito internet entro il giorno 30 del primo mese del trimestre di riferimento.

## Articolo 5

Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC

- 5.1 Il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, è pari, ogni trimestre, alla somma delle seguenti tre componenti:

  - a) la CEC<sub>t</sub> gas relativa al trimestre di riferimento;
    b) la CEC<sub>t</sub> trasp, pari all'ultimo valore della CEC definito a conguaglio;
    c) la CEC<sub>t</sub> relativa al trimestre di riferimento.